

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: CESARO)

Roma, 9 marzo 2021

Sul disegno di legge:

(1693) VALLARDI ed altri. - Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta

La Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo, che reca disposizioni in merito alla produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta non destinate alla commercializzazione e alla vendita al pubblico, garantendo al contempo la salute dei cittadini e la tutela dei prodotti distillati destinati all'autoconsumo e alla somministrazione al pubblico;

considerato, in particolare, che:

- l'articolo 2 specifica che alle aziende che producono grappe ottenute da uve prodotte e vinificate all'interno dell'azienda, nonché acquaviti di frutta ottenute impiegando esclusivamente materie prime prodotte nell'azienda medesima, si applicano le disposizioni, le restrizioni ed i divieti contenuti nella parte relativa alla mercato vitivinicolo del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, nonché nella legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla coltivazione delle viti e commercio del vino, e nel corrispondente decreto ministeriale 27 novembre 2008, di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 e (CE) n. 555/2008 sulla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

- l'articolo 3 precisa che, al fine di salvaguardare la sicurezza del prodotto, i titolari delle aziende sono tenuti ad utilizzare apparecchi di distillazione rispondenti a requisiti igienico-sanitari e ad osservare le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004, relativo all'igiene dei prodotti alimentari;

- l'articolo 3 specifica inoltre che le aziende sono tenute anche ad accertare il titolo alcolometrico volumico, il contenuto di «alcoli superiori» e, separatamente, di alcol metilico, nei prodotti offerti per la degustazione gratuita, nel rispetto dei paragrafi 6 e 9 dell'allegato 2 del regolamento (CE) n. 110/2008. Al riguardo, si sottolinea che tale regolamento risulta abrogato, a decorrere dal 25 maggio 2021, dal regolamento (UE) 787/2019 del 17 aprile 2019 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcol etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche;

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Luigi Cesaro

Al Presidente
della 9^a Commissione permanente
S E D E